COMMISSIONE XI

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO

37.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 12 GENNAIO 1989

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **VINCENZO MANCINI**

INDICE

PAG.

Sostituzioni:

Mancini Vincenzo, *Presidente* 3

Disegno e proposte di legge (Seguito della discussione e approvazione):

Sistemazione definitiva degli assegnisti assunti ai sensi dell'articolo 26 della legge 1° giugno 1977, n. 285, dal Consiglio nazionale delle ricerche e dall'Istituto Mario Negri di Milano *(Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato)* (3355);

Caria ed altri: Sistemazione definitiva degli assegnisti assunti ai sensi dell'articolo 26, terzo comma, della legge 1° giugno 1977, n. 285, dal Consiglio nazionale delle ricerche e dall'Istituto Mario Negri di Milano (1506);

Ceci Bonifazi ed altri: Sistemazione del personale titolare di contratti di formazione professionale di cui alla legge 1° giugno 1977, n. 285, ed al decreto-legge 6 luglio 1978, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1978, n. 479 (1782);

De Lorenzo ed altri: Sistemazione definitiva degli assegnisti assunti ai sensi dell'articolo 26, terzo comma, della legge 1° giugno 1977, n. 285, dal Consiglio nazionale delle ricerche e dall'Istituto Mario Negri di Milano (2080);

Casati ed altri: Sistemazione definitiva degli assegnisti assunti ai sensi dell'articolo 26, terzo comma, della legge 1° giugno 1977, n. 285, dal Consiglio nazionale delle ricerche e dall'Istituto Mario Negri di Milano (2100) 3

Mancini Vincenzo, *Presidente* 3, 4, 7, 8

Battaglia Pietro 8

Calvanese Flora 6, 8

Pisicchio Giuseppe, *Relatore* 4, 7, 8

Sapienza Orazio 6, 8

Saporito Learco, *Sottosegretario di Stato per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica* 4, 6, 7, 8

Votazione nominale:

Mancini Vincenzo, *Presidente* 9

Sulla regolarità della votazione:

Mancini Vincenzo, *Presidente* 9

Cima Laura 9

Sull'ordine dei lavori:

Mancini Vincenzo, *Presidente* 9

Borruso Andrea 10

Lucenti Giuseppe 10

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 10,10.

ORAZIO SAPIENZA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente. *(È approvato).*

Sostituzioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del regolamento, il deputato Scotti è sostituito dal deputato Rosini.

Seguito della discussione del disegno di legge: Sistemazione definitiva degli assegnisti assunti ai sensi dell'articolo 26 della legge 1° giugno 1977, n. 285, dal Consiglio nazionale delle ricerche e dall'Istituto Mario Negri di Milano (Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato) (3355); e delle proposte di legge Caria ed altri: Sistemazione definitiva degli assegnisti assunti ai sensi dell'articolo 26, terzo comma, della legge 1° giugno 1977, n. 285, dal Consiglio nazionale delle ricerche e dall'Istituto Mario Negri di Milano (1506); Ceci Bonifazi ed altri: Sistemazione del personale titolare di contratti di formazione professionale di cui alla legge 1° giugno 1977, n. 285, ed al decreto-legge 6 luglio 1978, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1978, n. 479 (1782); De Lorenzo ed altri: Sistemazione definitiva degli assegnisti assunti ai sensi dell'articolo 26, terzo comma, della legge 1° giugno 1977, n. 285, dal Consiglio nazionale delle ricerche e dall'Istituto Mario Negri di Milano (2080); Casati ed altri: Sistemazione definitiva degli assegnisti assunti ai sensi dell'articolo 26, terzo comma, della legge 1° giugno 1977, n. 285, dal Consiglio nazionale delle ricerche e dall'Istituto Mario Negri di Milano (2100).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata del disegno di legge: « Sistemazione definitiva degli assegnisti assunti ai sensi dell'articolo 26 della legge 1° giugno 1977, n. 285, dal Consiglio nazionale delle ricerche e dall'Istituto Mario Negri di Milano », già approvato dalla VII Commissione permanente del Senato nella seduta del 9 novembre 1988; e delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Caria ed altri: « Sistemazione definitiva degli assegnisti assunti ai sensi dell'articolo 26, terzo comma, della legge 1° giugno 1977, n. 285, dal Consiglio nazionale delle ricerche e dall'Istituto Mario Negri di Milano; Ceci Bonifazi, Gelli e Soave: « Sistemazione del personale titolare di contratti di formazione professionale di cui alla legge 1° giugno 1977, n. 285, ed al decreto-legge 6 luglio 1978, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 1978, n. 479 »; De Lorenzo ed altri: « Sistemazione definitiva degli assegnisti assunti ai sensi dell'articolo 26, terzo comma, della legge 1° giugno 1977, n. 285, dal Consiglio nazionale delle ricerche e dall'Istituto Mario Negri di Milano; Casati ed altri: « Sistemazione definitiva degli assegnisti assunti ai sensi dell'articolo 26, terzo comma, della legge 1° giugno 1977, n. 285, dal Consiglio nazionale delle ricerche e dall'Istituto Mario Negri di Milano ».

Mi scuso per il ritardo con cui do inizio alla seduta, dovuto ad un disguido nella convocazione dei commissari.

Ricordo ai colleghi che nella seduta del 21 dicembre scorso avevamo già svolto la discussione sulle linee generali e rinviato il seguito dell'esame poiché era stata richiesta una pausa di riflessione. Desidero inoltre comunicare che, nel caso in cui venisse preso in considerazione qualche emendamento, si renderebbe necessario l'invio alla V Commissione per l'acquisizione del parere ai sensi dell'articolo 94 del regolamento.

Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi in merito agli emendamenti predisposti all'articolo 3.

LEARCO SAPORITO, *Sottosegretario di Stato per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica.* Colgo l'occasione per ringraziare il relatore ed i deputati che sono intervenuti nel corso della discussione.

Il provvedimento al nostro esame è il risultato di una lunga mediazione con il Ministero del tesoro e con le forze politiche. Gli emendamenti preannunciati affrontano temi già posti nel corso del dibattito che si è svolto al Senato e non possono essere accolti dal Governo, anche se sono condivisibili nella sostanza. Tale posizione è motivata dalla necessità di una nuova copertura finanziaria qualora le proposte emendative venissero approvate. Vi ricordo che già nel corso dell'esame del provvedimento da parte dell'altro ramo del Parlamento, il ministro del tesoro sollevò molte difficoltà circa la copertura dell'intero provvedimento. Inoltre, la presentazione di emendamenti ritarderebbe l'approvazione della legge, deludendo le aspettative dei giovani interessati, giacché sul testo licenziato dal Senato si è manifestata una vasta convergenza.

Entrando nel merito, devo sottolineare che non è possibile valutare i nuovi profili professionali nel frattempo acquisiti dagli assegnisti, perché ciò creerebbe una difformità con il trattamento riservato ai giovani assunti da altre amministrazioni. In ogni caso, una tale norma risulterebbe superflua poiché è interesse delle istituzioni scientifiche utilizzare appieno le capacità dei neoassunti, inserendoli in ruoli consoni ai titoli acquisiti.

Il Governo, pertanto, invita i presentatori a trasformare gli emendamenti in ordini del giorno che sollecitino il Governo ad emanare una direttiva alle amministrazioni scientifiche affinché tengano conto di tali precisazioni.

GIUSEPPE PISICCHIO, *Relatore.* Propongo che sia scelto come testo-base per la discussione il disegno di legge n. 3355.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta del relatore.

(È approvata).

Passiamo all'esame degli articoli.

Poiché ai primi due articoli non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 1.

1. La presente legge si applica ai titolari degli assegni di formazione professionale conferiti a seguito dei bandi n. 350.0.1 e n. 350.0.2 emanati con decreti del Presidente del Consiglio nazionale delle ricerche, rispettivamente, in data 7 marzo 1980 e 23 dicembre 1980, in applicazione dell'articolo 26 della legge 1 ° giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni, purché alla data di entrata in vigore della presente legge fruiscano degli assegni medesimi.

(È approvato).

ART. 2.

1. I programmi di formazione professionale degli assegnisti indicati all'articolo 1, predisposti dal Consiglio nazionale delle ricerche ed approvati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica in applicazione delle disposi-

zioni di cui alla legge 1° giugno 1977, n. 285, sono prorogati sino alle date dei provvedimenti di approvazione delle graduatorie di cui all'articolo 4.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 3.

1. Ai fini delle immissioni nei ruoli delle corrispondenti qualifiche delle amministrazioni presso le quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, operano gli assegnisti indicati all'articolo 1, sono per i predetti assegnisti indetti esami di idoneità distintamente per ciascun settore di specializzazione interessato dai programmi di cui all'articolo 2.

2. Gli assegnisti sono ammessi esclusivamente all'esame relativo alla qualifica funzionale iniziale, cui è equiparabile la posizione professionale che ha dato titolo all'assegno, con esclusione dei profili di ricercatore.

3. L'esame è effettuato a cura delle amministrazioni di cui al comma 1 e consiste nella valutazione dei titoli, con particolare riguardo per quelli di servizio acquisiti durante l'esecuzione del programma, nonché in una prova scritta e pratica, integrata da un colloquio.

4. L'individuazione delle amministrazioni che devono provvedere all'espletamento degli esami di idoneità, con riferimento ai settori di specializzazione e al numero dei posti per i quali bandire gli esami, nonché i livelli di equiparazione di cui al comma 2 sono determinati, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, con il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, con il Ministro del tesoro, con il Ministro della pubblica istruzione e con il Ministro della sanità. Con il predetto decreto sono altresì determinati i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento degli esami di idoneità che devono conformarsi, tranne per quanto concerne l'età, a quelli previsti dalle norme vigenti per l'accesso mediante concorso al pubblico impiego.

5. La composizione delle commissioni di esame viene determinata dalle amministrazioni interessate con riferimento alle disposizioni vigenti nei rispettivi ordinamenti per i concorsi alle qualifiche corrispondenti. I concorsi devono essere espletati entro novanta giorni dalla data del decreto interministeriale di cui al comma 4.

6. Le amministrazioni presso le quali gli assegnisti hanno prestato servizio rilasciano a domanda una certificazione valutativa dello stesso, utilizzabile ai fini della partecipazione ad ogni tipo di concorso.

A tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

All'articolo 3, sostituire il comma 2 con il seguente.

2. Gli assegnisti che hanno svolto attività di ricerca e sono in possesso di un titolo di studio assimilabile al diploma di laurea sono immessi nella qualifica funzionale relativa. Gli assegnisti che hanno svolto attività tecnica e sono in possesso del diploma di scuola media superiore sono immessi nella qualifica funzionale relativa.

3. 1.

Latteri, Sapienza.

All'articolo 3, sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Gli assegnisti che hanno svolto attività di ricerca e sono in possesso di un titolo di studio assimilabile al diploma di laurea sono immessi nella qualifica funzionale relativa. Gli assegnisti che hanno svolto attività tecnica e sono in possesso del diploma di scuola media superiore sono immessi nella qualifica funzionale relativa.

3. 2.

Biondi, Facchiano.

All'articolo 3, sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Gli assegnisti sono ammessi ai concorsi relativi alla qualifica funzionale corrispondente alla formazione e alle funzioni svolte, certificate ai sensi del successivo comma 6.

3. 3.

Calvanese, Ceci Bonifazi, Pallanti, Lucenti.

Poiché i deputati Biondi e Facchiano non sono presenti, si intende che abbiano rinunciato ai loro emendamento.

ORAZIO SAPIENZA. In linea di principio, non sono contrario all'ipotesi avanzata dal Governo; tuttavia vorrei dal sottosegretario Saporito un chiarimento.

Ci troviamo in presenza di una questione che comporta oneri e che, a mio avviso, non può essere risolta con un semplice ordine del giorno, a meno che non si decida di compensarli utilizzando il risparmio effettuato nel 1988 a seguito delle dimissioni di alcuni ricercatori o assegnisti.

Questa, dunque, è la mia preoccupazione: rischiamo di continuare a prendere in giro persone le cui aspirazioni, tra l'altro, non sono state soddisfatte nemmeno dall'ordine del giorno accolto dal Governo nel corso della discussione svoltasi al Senato.

FLORA CALVANESE. Il gruppo comunista non intende ritirare l'emendamento 3.3. Non ci convincono, infatti, numerosi aspetti del disegno di legge in esame, a nostro avviso troppo « severo » nei confronti degli assegnisti che, a differenza di quanto previsto per gli altri assunti in base alla legge n. 285 del 1977, sono chiamati non soltanto a sostenere una prova di esame al momento dell'assunzione, ma anche tre ulteriori prove per essere immessi in ruolo.

Tuttavia, in considerazione dell'urgenza di definire la questione, il gruppo comunista ha ritenuto opportuno presentare un unico emendamento che si riferisce all'aspetto più palesemente ingiusto introdotto dal disegno di legge, cioè al fatto che gli assegnisti (cui, all'atto dell'assunzione, era richiesto il diploma di scuola secondaria di secondo grado), pur avendo svolto per molti anni mansioni di livello superiore, siano inquadrati in ruolo con qualifiche non corrispondenti alla formazione ed alle funzioni realmente svolte.

Si tratta di una situazione di ingiustizia che ci induce a non ritirare il nostro emendamento. Riteniamo, infatti, che solo dalla sua approvazione possa derivare un giusto riconoscimento a persone nei cui confronti sono stati introdotti gravi elementi di discriminazione.

LEARCO SAPORITO, *Sottosegretario di Stato per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica.* Le considerazioni testé svolte mi impongono di fornire alla Commissione un chiarimento corretto e leale. Il mio invito a trasfondere il contenuto degli emendamenti in un ordine del giorno, infatti, va inteso nel senso di prevedere un impegno da parte del Governo ad individuare le direttive che, in caso di approvazione del disegno di legge in esame, potrebbero essere fornite alle amministrazioni interessate, al fine di indurle ad emanare nuovi bandi di concorso, oppure a stabilire riserve di posti nell'ambito di quelli già avviati. Ciò consentirebbe un rapido inquadramento in ruolo degli interessati, sulla base della qualifica e del profilo professionale realmente acquisito nel corso dell'esperienza lavorativa.

Non ho inteso affermare, dunque, che con l'ordine del giorno si sarebbero dovute chiedere immissioni surrettizie di personale; alle assunzioni, infatti, si dovrà pervenire rispettando la legge.

A tale proposito, faccio presente che dai laboratori universitari e dagli istituti di ricerca (in particolare dal CNR e dall'Istituto nazionale di fisica nucleare) proviene continuamente la richiesta di giovani laureati in materie scientifiche, in considerazione delle carenze che si registrano nell'offerta di personale specializzato.

Per quanto riguarda le considerazioni svolte dall'onorevole Calvanese, vorrei

precisare che i giovani interessati al provvedimento in esame non sono stati « sistemati » nel 1984 perchè la legge n. 285 non si poteva applicare nei loro confronti. All'epoca si impose la necessità di escludere i giovani dell'Istituto Mario Negri e del CNR dai benefici della legge, perchè già era avvenuta una « forzatura » della normativa a loro favore.

Pertanto, non sono state commesse ingiustizie, né compiuti atti di privilegio.

ORAZIO SAPIENZA. Nonostante siano state confermate le preoccupazioni che avevo espresso, mi rendo conto della necessità di non « remorare » il provvedimento, in considerazione della viva attesa che si registra negli ambienti interessati. Pertanto, anche se di malavoglia, accetto di ritirare l'emendamento 3.1, limitandomi a presentare un ordine del giorno con il quale si impegna il Governo ad impartire precise disposizioni perchè le amministrazioni scientifiche interessate, in conformità ai criteri previsti dalla legge, possano pervenire al riconoscimento della professionalità acquisita dai giovani, al fine di utilizzare il personale rispettandone la qualifica ed i titoli.

GIUSEPPE PISICCHIO, *Relatore*. Esprimo parere contrario sull'emendamento 3.3.

LEARCO SAPORITO, *Sottosegretario di Stato per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica*. Anche il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Poiché sull'emendamento Calvanese ed altri 3. 3, non accettato dal relatore né dal Governo è necessario il parere della V Commissione bilancio, lo pongo in votazione in linea di principio.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 3.

(È approvato).

Poiché agli articoli successivi non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 4.

1. Gli assegnisti che hanno superato gli esami di idoneità sono immessi, sulla base delle graduatorie formate dalle commissioni esaminatrici approvate dalle amministrazioni interessate, nei ruoli delle amministrazioni medesime. Dette immissioni, che possono avvenire anche in soprannumero riassorbibile annualmente con la metà di posti che si renderanno vacanti, hanno effetto giuridico dalla data di approvazione della graduatoria.

2. Gli assegnisti che non abbiano superato gli esami di idoneità cessano a tutti gli effetti il loro rapporto di lavoro con la pubblica amministrazione dalla data di approvazione della graduatoria.

(È approvato).

ART. 5.

1. Le disposizioni di cui alla presente legge hanno valore di norme di principio e di indirizzo per le regioni a statuto speciale e per quelle a statuto ordinario le quali provvedono a disciplinare, con propria legge, l'immissione nei rispettivi ruoli degli assegnisti che operano presso le strutture e le amministrazioni dalle stesse dipendenti.

2. Relativamente ai titolari degli assegni di formazione professionale dell'Istituto Mario Negri di Milano, conferiti in applicazione dell'articolo 26 della legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni e integrazioni, la regione Lombardia provvede con propria legge a disciplinare l'immissione nei propri ruoli sulla base delle disposizioni di cui alla presente legge, che hanno valore di norme di principio di indirizzo.

(È approvato).

ART. 6.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire

17.500 milioni in ragione d'anno, si provvede, a decorrere dall'anno 1988, a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 6862 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo e relative proiezioni per gli anni successivi.

2. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7 della legge 16 maggio 1984, n. 138.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Passiamo agli ordini del giorno.

Gli onorevoli Sapienza e Borruso hanno presentato il seguente ordine del giorno:

« La Commissione lavoro pubblico e privato della Camera, nell'approvare il disegno di legge 3355,

impegna il Governo

ad impartire alle amministrazioni scientifiche interessate direttive intese ad ottenere che le stesse, nell'applicare la normativa di legge, tengano conto dei titoli tecnico-scientifici acquisiti dagli assegnisti del CNR e dell'Istituto Mario Negri di Milano ».

LEARCO SAPORITO, *Sottosegretario di Stato per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica.* Il Governo lo accoglie.

PRESIDENTE. I proponenti insistono per la votazione ?

ORAZIO SAPIENZA. No, non insistiamo.

PRESIDENTE. Passiamo alle dichiarazioni di voto.

FLORA CALVANESE. Intervengo per dichiarare l'astensione del gruppo comunista su questo provvedimento.

Pur rendendoci conto dell'urgenza e della necessità di pervenire alla soluzione di questa vicenda (dal momento che i giovani interessati attendono da molti anni l'accoglimento delle loro richieste per concludere una fase precaria della loro esperienza lavorativa con la definitiva immissione in ruolo), ci asterremo perché riteniamo che il provvedimento poteva essere migliorato e che alle istanze avanzate potevano essere fornite risposte più puntuali e più precise. Nel contempo, prendiamo atto della posizione contraria della Commissione rispetto al nostro emendamento che – avrei voluto precisarlo prima – non comporta aumenti di spesa. Infatti, l'onere di spesa previsto dall'articolo 6 è stato calcolato dal Governo su un totale di 635 giovani, senza considerare che tale numero si è ridotto a 598.

PIETRO BATTAGLIA. Dichiaro il mio voto favorevole al provvedimento, non perché sia pienamente convinto, ma soltanto per motivi di opportunità, per non bloccare l'approvazione della legge. Ritengo, infatti, che il testo al nostro esame discrimini gli assegnisti rispetto alle altre assunzioni effettuate sulla base della legge n. 285. Non si capisce il motivo di queste « forche caudine » per giovani che hanno raggiunto alti livelli di specializzazione.

Auspico pertanto un impegno del Governo volto all'equiparazione delle situazioni create da questa legge.

GIUSEPPE PISICCHIO, *Relatore.* Pur condividendo lo stato d'animo espresso dall'onorevole Sapienza, il quale ha manifestato la sua non entusiastica adesione al risultato finale dei nostri lavori, condivisa anche dal relatore, tuttavia ricordo come interesse prevalente sia stato da noi giudicato quello di varare una normativa a favore di un gruppo di operatori che da due legislature attendono la risoluzione della questione che li riguarda.

Mi è parso di cogliere anche nelle parole del rappresentante del Governo un accoglimento non entusiastico dell'esito

del nostro lavoro, che peraltro ritengo sia condiviso dal coordinamento dei giovani (o *ex* giovani) precari.

In questo senso e con questi limiti, ma soprattutto auspicando che l'ordine del giorno accolto dal Governo e da noi condiviso possa tradursi in breve tempo in direttive concrete, esprimo il mio parere favorevole in ordine al provvedimento.

PRESIDENTE. Il provvedimento sarà immediatamente votato a scrutinio nominale.

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indìco la votazione a scrutinio nominale sul disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Sistemazione definitiva degli assegnisti assunti ai sensi dell'articolo 26 della legge 1° giugno 1977, n. 285, dal Consiglio nazionale delle ricerche e dall'Istituto Mario Negri di Milano » *(Approvati dalla VII Commissione permanente del Senato)* (3355):

Presenti	25
Votanti	13
Astenuti	12
Maggioranza	7
Hanno votato *sì*	13
Hanno votato *no*	0

(La Commissione approva).

Risultano pertanto assorbite le proposte di legge nn. 1506, 1782, 2080 e 2100.

Hanno votato sì:

Anselmi, Antonucci, Azzolini, Battaglia Pietro, Bianchi, Borruso, Ferrari Bruno, Foti, Gelpi, Loiero, Mancini Vincenzo, Pisicchio e Sapienza.

Si sono astenuti:

Balbo, Calvanese, Cima, Diaz, Ghezzi, Lucenti, Migliasso, Pellegatti, Picchetti, Rebecchi, Samà e Sanfilippo.

Sulla regolarità della votazione.

LAURA CIMA. Signor presidente, chiedo un controllo dei presenti; non mi sembra che la votazione si sia svolta in modo regolare.

Voglio che si metta a verbale la mia richiesta di verifica della regolarità della votazione.

PRESIDENTE. Le devo far osservare, pur comprendendo la sostanza politica del suo rilievo, che è possibile chiedere la verifica della votazione soltanto prima della proclamazione del risultato. Non mi riparo dietro la norma regolamentare, ma devo far presente che ormai l'esito della votazione, sulla base di un verbale consegnato all'ufficio di presidenza, è stato comunicato. Pertanto, non è applicabile, in questo caso, il comma 1 dell'articolo 57 del regolamento.

Ribadisco, comunque, che capisco la sostanza della sua osservazione.

LAURA CIMA. La ringrazio, signor presidente. La prossima volta chiederò la verifica della regolarità della votazione prima della proclamazione del risultato.

Sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Dovremmo procedere all'esame degli altri provvedimenti all'ordine del giorno, ma non sono ancora pervenuti i pareri obbligatori della I e della V Commissione. Propongo, quindi, di rinviarne la discussione ad altra seduta. Chiedo ai colleghi se intendano pronunciarsi su questo argomento.

GIUSEPPE LUCENTI. Non mi sembra che l'acquisizione dei pareri sia irrilevante ai fini dell'inizio della discussione.

ANDREA BORRUSO. Siamo favorevoli al rinvio dell'esame dei provvedimenti all'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la mia proposta.

(È approvata).

Pertanto, l'esame dei provvedimenti all'ordine del giorno è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 10,45.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. GIANLUIGI MAROZZA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO